

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 217

presentata dalla Consigliera regionale
CUCCU

il 26 ottobre 2020

Disposizioni per il riconoscimento della alienazione genitoriale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di riconoscere l'alienazione genitoriale, problematica che investe un numero elevato di persone e che continua a far discutere psicologi e giuristi.

L'alienazione genitoriale è un concetto giuridico che prende spunto dal primo comma dell'articolo 337-ter del Codice civile, che dispone: "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". L'affidamento, pertanto, non è solo la rivendicazione dei diritti di un genitore, ma è soprattutto diritto dei figli che va rispettato nel loro superiore interesse (articolo 3, comma 1, Convenzione di New York del 20 novembre 1989).

Dal punto di vista psicologico, come argomentato da numerosi professionisti nazionali e internazionali, rappresenta l'impossibilità di mantenere il già menzionato rapporto principalmente a causa dei comportamenti manipolatori e abusivi di un genitore (genitore alienante) in danno dell'altro (genitore alienato) e soprattutto, consapevolmente o meno, in danno della prole.

Ciò premesso, l'alienazione genitoriale o parentale nasce soprattutto nel contesto delle dispute legali per la custodia dei figli. Sebbene i contendenti siano usualmente i genitori biologici, l'alienazione può anche nascere quando altri (per esempio, genitori adottivi, nonni, parenti) disputano la custodia dei bambini.

La manifestazione primaria della alienazione è la campagna di denigrazione del bambino contro il genitore alienato, che porta il minore a provare astio, disprezzo e rifiuto immotivato e costante nei confronti del genitore preso di mira; naturalmente - preme sottolineare - non si parla di alienazione quando questo genitore ha trascurato o abusato il bambino: l'astio, il disprezzo e il rifiuto non devono

essere in alcun modo giustificati o giustificabili da reali mancanze, trascuratezze o addirittura violenze del genitore alienato.

L'alienante agisce non solo a livello logico-verbale, ma soprattutto su un piano comunicativo che coinvolge la sfera emozionale e semantica servendosi di canali extra-verbali: egli comunica anche senza parlare, andando ad incidere sugli atteggiamenti, le motivazioni, le aspettative e i comportamenti del figlio.

L'alienazione genitoriale non si configura come una patologia del minore, ma come un disturbo relazionale genitore-figlio così come descritto nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM 5): V61.20 - Z62.820 - Problema relazionale genitore-bambino.

Lo stesso Ministro della salute, Roberto Speranza, in risposta ad una interrogazione, in data 29 maggio 2020 ha precisato che "La comunità scientifica sembrerebbe concorde nel ritenere che l'alienazione di un genitore non rappresenti, di per sé, un disturbo a carico del figlio, ma un grave fattore di rischio evolutivo per lo sviluppo psicologico e affettivo del minore stesso. Tale nozione compare nel "DSM 4" tra i problemi relazionali genitore-figlio; e nel citato "DSM 5" all'interno dei problemi correlati all'allevamento dei figli". Sembra quindi che la PAS (ndr sindrome di alienazione parentale) sia meglio definita come un "disturbo del comportamento relazionale", e non come una sindrome."

Ciò che conta è che chi come professionista si trova di fronte ad un minore alienato da un genitore non ha alcuna difficoltà a riconoscere che il bambino è vittima di un abuso psicologico ed emotivo. Questo, l'obiettivo della presente proposta di legge, che mira a riconoscere l'alienazione parentale come tale, nonché a prevenirne gli effetti per scongiurare il radicamento di una nuova piaga sociale - relazionale instauranda.

È questo, infatti, un problema da non sottovalutare, che esiste e può assumere contorni anche gravi.

L'alienazione genitoriale di fatto è un problema relazionale genitore-figlio in cui il genitore rifiutato può essere sia la madre sia il padre. Fino al 2013 le statistiche davano come maggioranza i padri vittime di alienazione parentale; ma ad oggi i padri rappresentano il 60 per cento mentre le madri il 40 per cento.

Nel 90 per cento dei casi le separazioni sono giudiziali e nel 70 per cento i figli ne restano coinvolti (dati forniti dall'Associazione nazionale F.L.A.Ge - Figli liberi dalla alienazione genitoriale, che al momento risulta essere l'unica associazione a carattere nazionale e regionale che si occupa specificatamente dell'alienazione genitoriale o parentale). L'indagine svolta dalla citata associazione, antecedente al suscitare un'attenta riflessione, presa d'atto e contenimento/risoluzione su questo problema assai delicato, ha coinvolto il 53 per cento di mamme alienate e il 47 per cento di padri alienati che hanno spontaneamente deciso di rispondere al questionario somministrato.

Dalle risposte risulta che il 43 per cento dei minori alienati riguarda bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni, il 38 per cento dai 10 anni in poi e il 19 per cento bambini di età inferiore ai 7 anni.

Nei casi di alienazione vi sono accuse che vengono rivolte al genitore alienato in primis dall'ex coniuge e successivamente dai figli; nel 65 per cento dei casi le accuse riguardano negligenza/incapacità genitoriale; il 28 per cento maltrattamenti/percosse; il 7 per cento abuso sessuale (spesso l'accusa viene fatta solo dall'ex coniuge essendo i figli troppo piccoli per parlare).

I rapporti tra genitore e figli hanno una modalità ben precisa di interruzione: il 49 per cento degli impedimenti è dovuto alle false denunce (maltrattamenti, percosse, abusi sessuali) che impiegano

anni prima di essere archiviate e ritenute infondate, ma nel frattempo pregiudicano in modo insanabile ed irrecuperabile il rapporto genitore-figlio; il 45 per cento alla sottrazione nazionale (il genitore non riesce ad avere un rapporto col figlio neanche nella stessa città); il 6 per cento alla sottrazione internazionale (il genitore ritorna nel proprio paese di origine con i figli facendo perdere le loro tracce).

L'alienazione coinvolge, inoltre, tutta la sfera affettiva e amicale dei figli manipolati (il 76 per cento afferma che ad essere esclusi sono anche i nonni, zii, cugini e amici del parente alienato).

I cambiamenti riscontrati sui minori alienati da parte del genitore escluso, dagli insegnanti, dai pediatri e nei luoghi dove svolgono attività sportiva o di altro genere riguardano per il 43 per cento disagio emotivo e instabilità affettiva, per il 30 per cento disinteresse apatia e per il 27 per cento reazioni rabbiose, isteriche e violente. Il 100 per cento ritiene l'alienazione parentale un abuso psicologico ed emotivo e chiede che venga punito penalmente.

Nel problema relazionale genitore-figlio i problemi cognitivi possono includere attribuzioni negative delle intenzioni altrui, ostilità o biasimo verso l'altro e sentimenti ingiustificati di alienazione.

L'alienazione dei bambini contro un loro genitore è capace di produrre significative psicopatologie sia nel presente che nel futuro dei bambini coinvolti, come dimostrato da studi nazionali e internazionali che hanno rilevato le gravissime conseguenze nei minori vittime di alienazione. La distruzione delle immagini genitoriali determina importanti effetti negativi sulla personalità del bambino.

Fra le conseguenze a breve termine si possono avere: esame di realtà alterato; problemi scolastici e comportamentali; problemi nella qualità relazionale con i genitori; difficoltà affettive; difficoltà psico-emotive quali manifestazioni depressive, sintomi d'ansia, idee suicide.

Fra le conseguenze a lungo termine si possono avere: narcisismo; indebolimento della capacità di provare simpatia ed empatia; mancanza di rispetto per l'autorità, estesa anche a figure non genitoriali come insegnanti e futuri datori di lavoro; paranoia; sfiducia e difficoltà nel rapporto con gli altri; psicopatologie legate all'identità di genere; difficoltà maschile nell'assumere il ruolo genitoriale; sfiducia femminile in ambito sentimentale; relazioni sentimentali precoci e di breve durata.

Allo stato attuale, non esistendo una legislazione diretta, la giustizia penale e civile è lasciata alla diversa sensibilità e interpretazione dell'organo giudicante; ecco perché si ritiene necessario che quantomeno nelle situazioni più estreme si preveda la figura *super partes* del tutore legale dei minori, che possa farsi carico di rappresentare la prole in un sistema relazionale così complesso.

La difficoltà del giudice penale e civile di intervenire efficacemente ha portato più volte l'Italia davanti alla Corte Europea, che ha constatato la violazione da parte dello Stato italiano dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo (Diritto al rispetto della propria vita privata e familiare). Una per tutte, la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Sez. II, sentenza 17 dicembre 2013; causa NS. c Italia) con cui la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha condannato l'Italia per aver omesso di approfondire un impegno adeguato e sufficiente a far rispettare il diritto di frequentazione del genitore non convivente (nella specie, il padre), violando, così, il suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dal citato articolo 8.

La Cassazione con la sentenza n. 6919/2016, ha enunciato il principio di diritto che "in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell'altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una PAS (sindrome di alienazione parentale), il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o in-

validità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena".

In tal senso, anche la sentenza n. 13274/2019 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha puntualizzato e confermato il citato principio. Pertanto, il giudice dovrà tener conto non solo della Consulenza tecnica d'ufficio (CTU) che l'ha accertata, bensì di ulteriori, approfondite indagini (che in ogni caso verranno effettuate quando ormai l'abuso è in atto).

Anche i giudici di merito hanno più volte condannato genitori per comportamenti rilevanti tendenti a emarginare e neutralizzare l'altra figura genitoriale, comportamenti che riportano all'alienazione genitoriale o parentale (vedasi in tal senso, per esempio, Tribunale di Milano, sez. IX civ., decreto 9-11 marzo 2017; Tribunale di Bergamo, I sez. civ., sent. n. 3101/2016 del 4 novembre 2016, Corte d'Appello di Venezia, III sez. civ., decreto n. 8607 del 16 dicembre 2019, Tribunale di Castrovillari, decreto n. 1218 del 30 giugno 2020).

Alcune sentenze, inoltre, riconoscono il danno da privazione della figura genitoriale a causa del comportamento alienante di un genitore, quali, per esempio, Tribunale di Milano, sez. IX civ., sent. del 5 ottobre 2016, Tribunale di Roma, sez. I civ., sent. n. 18475/2015, Corte d'Appello di Catania sent. n. 533/2020.

In conclusione, l'alienazione genitoriale o parentale per essere meglio compresa si deve inquadrare nel contesto più ampio delle tecniche di manipolazione psicologica: è una manifestazione concreta di un fenomeno psicologico molto noto, una relazione atipica tra un genitore e la prole allo scopo di allontanare, come già rappresentato, non solo il genitore, ma tutta la sua sfera parentale e amicale. Inutile negarne l'esistenza: comunque la si voglia inquadrare, costituisce un disagio reale del quale occorre indagare le ragioni, non dimenticando che la separazione è la fine di un rapporto tra adulti mentre genitori si resta per tutta la vita.

Da queste considerazioni deriva anche la decisione di istituire la giornata regionale della consapevolezza sulla alienazione genitoriale, quale occasione per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica, da definire con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, posto che la giornata internazionale è celebrata il 25 aprile, data identitaria per l'Italia, ricorrendo la festa nazionale della Repubblica, che appare opportuno non sovrapporre ad altre iniziative.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'Italia non ha alcuna legislazione specifica, nazionale o regionale, in materia di alienazione genitoriale.

Il testo della proposta di legge si compone di n. 7 articoli.

L'articolo 1 disciplina le finalità da raggiungere.

L'articolo 2 definisce l'alienazione genitoriale.

L'articolo 3 detta gli interventi finalizzati al riconoscimento della alienazione genitoriale.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento e la valorizzazione dell'attività delle associazioni che si occupano di alienazione parentale sul territorio regionale.

L'articolo 5 istituisce la giornata regionale della consapevolezza sulla alienazione genitoriale.

L'articolo 6 detta la norma finanziaria.

L'articolo 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, con la presente legge, nell'ambito delle proprie competenze:

- a) sostiene e promuove nelle sedi competenti il riconoscimento dell'alienazione genitoriale come abuso psicologico ed emotivo sui minori;
- b) favorisce la prevenzione dell'alienazione e adotta provvedimenti finalizzati a supportare il genitore rifiutato;
- c) promuove campagne di comunicazione dirette a informare e sensibilizzare la popolazione;
- d) programma, senza oneri per i destinatari, attività di formazione rivolta a magistrati, avvocati, psicologi, psichiatri, assistenti sociali, mediatori e alle altre figure professionali coinvolte, per incrementare i livelli di conoscenza del problema.

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per alienazione genitoriale si intende un problema relazionale consistente nell'impossibilità di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo tra genitore e figlio principalmente a causa dei comportamenti devianti e manipolatori dell'altro genitore.

Art. 3

Interventi

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione adottata su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale,

approva le linee guida per la gestione delle situazioni familiari problematiche derivanti da alienazione genitoriale, che prevedano anche l'istituzione, presso i Centri regionali per la famiglia, di uno sportello di ascolto e supporto psicologico dedicato al problema, in raccordo con la rete dei servizi sanitari e sociali territoriali competenti, la formazione professionale e le azioni di sensibilizzazione da porre in essere.

2. La Regione garantisce il rispetto dei diritti di cui sono portatori i figli e a tal fine promuove e valorizza la figura del tutore legale dei minori in rappresentanza della prole in un sistema relazionale complesso.

Art. 4

Associazioni

1. La Regione riconosce e valorizza il rilevante apporto delle associazioni che si occupano di alienazione parentale sul territorio regionale e le coinvolge in ogni campagna di sensibilizzazione e di informazione.

Art. 5

Giornata regionale della consapevolezza sulla alienazione genitoriale

1. La Regione istituisce la giornata regionale della consapevolezza sulla alienazione genitoriale in data da definire, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare.

2. In occasione della giornata di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, assume iniziative dirette a promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sull'alienazione genitoriale, con particolare riferimento agli studenti.

3. Al tal fine, in collaborazione con i Centri servizi amministrativi (CSA) dell'Ufficio scolastico regionale, promuove momenti di riflessione pubblica sull'alienazione genitoriale, mediante convegni, seminari e altri eventi for-

mativi da tenersi nel territorio regionale con carattere di capillarità.

Art. 6

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2020, la spesa complessiva di euro 100.000 (missione 12 - programma 05 - titolo 1) cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione della missione 12 - programma 7 - titolo 1 - capitolo SC05.0668.

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).